



NUOVE DISPOSIZIONI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA *(art. 32, Legge Regionale n. 18, del 28 ottobre 2016)*

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 24/2016)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

La legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ha riordinato la normativa sulla legalità ed ha introdotto innovazioni anche in campo edilizio.

L'art. 32 ha confermato la necessità che sia dimostrata l'estraneità da reati di infiltrazioni mafiose con riguardo alle imprese che eseguono lavori in edilizia. La disposizione, aggiornata al Codice delle leggi antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", prevede che sia acquisita dallo Sportello Unico per l'Edilizia comunale la comunicazione antimafia² a carico delle imprese per lavori, abilitati con SCIA e con permesso di costruire, di valore superiore a 150.000 euro.

La comunicazione antimafia (o l'autocertificazione) sono condizioni di efficacia del titolo edilizio.

La norma ha fissato, in analogia al Codice, il termine di 30 giorni per il rilascio della comunicazione antimafia con la possibilità di ricorrere all'autocertificazione in caso di inutile decorrenza del termine.

L'autocertificazione è inoltre necessaria in caso di interventi subordinati a SCIA, la cui veridicità viene controllata entro 30 giorni con richiesta alla Prefettura di rilascio della comunicazione antimafia.

Il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 32

Efficacia dei titoli abilitativi

- 1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.*
- 2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 18, comma 4, della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'articolo 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.*
- 3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.*
- 4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'articolo 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.*

¹ La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.

² D.Lgs. n. 159/2011, art. 84, comma 2: "La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67".

5. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.

La novità più rilevante della nuova disposizione è quella di estendere anche alla SCIA gli adempimenti antimafia, che in precedenza, inspiegabilmente, ne era esclusa, essendo limitati al solo permesso di costruire.

Rispetto alla disciplina previgente il limite dell'importo complessivo delle opere, passa da 70.000,00 € a 150.000,00 €.

A tale proposito si fa rilevare che la norma parla di "...interventi ediliziil cui valore complessivo superi i 150.000 euro", e pertanto si devono intendere non solo le opere edili, ma invece l'importo (complessivo) di tutte le opere riguardanti l'intervento edilizio soggetto a PdC o SCIA.

In secondo luogo si rammenta che la modulistica edilizia unificata regionale, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 993, del 07.07.2014, giunta al terzo adeguamento (Determinazione Dirigenziale regionale n. 8822 del 14.07.2015), sul tema prevedeva:

1. Nel modello unificato per la richiesta del Permesso di Costruire, alla sezione m):

m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia

che l'importo dei lavori:

- m.1. è inferiore a 70.000 euro**, e pertanto:
 - m.1.1. si allega la dichiarazione dell'imprenditore/del legale rappresentante dell'impresa** esecutrice dei lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011
 - m.1.2. si riserva di trasmettere** la dichiarazione dell'imprenditore/del legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori **prima dell'inizio dei lavori**
- m.2. è pari o superiore a 70.000 euro**, e pertanto:
 - m.2.1. dichiara** che l'impresa esecutrice dei lavori è **iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa**, di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190
 - m.2.2. allega** la documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, **non essendo** l'impresa esecutrice dei lavori iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190
 - m.2.3. si riserva di trasmettere** la documentazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura, **prima dell'inizio dei lavori**

E, nel quadro riepilogativo:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione antimafia	m)	Sempre obbligatoria, ma l'interessato può riservarsi di trasmetterla prima dell'inizio dei lavori
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	---

È evidente che tale modello, in tale sezione, non era più valido, anche nella vigenza della precedente modulistica edilizia unificata, in quanto non corrispondente alle nuove disposizioni.

Successivamente è intervenuta la nuova modulistica edilizia unificata regionale, attraverso l'approvazione della D.G.R. 28.06.2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12, della L.R. n. 15/2013".

Tale atto regionale riscrive completamente la modulistica edilizia unificata ed in particolare elimina il modello di richiesta di Permesso di Costruire e quello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, uniformandoli in un modello unico, denominato "Presentazione o richiesta di titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva".

Tale modello unico può quindi essere utilizzato sia per la presentazione della richiesta di PdC, sia per la presentazione della SCIA.

Il tema del rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia è disciplinato al quadro m):

m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia

(da non compilare in caso di CILA)

che l'importo complessivo dei lavori:

- m.1. è uguale o inferiore a 150.000 euro**, e pertanto non è richiesta la documentazione antimafia relativa all'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori;
- m.2. è superiore a 150.000 euro**, e pertanto:
 - m.2.1. trattandosi di intervento soggetto a PdC:**
 - m.2.1.1. fornisce i dati dell'impresa esecutrice dei lavori**, nella sezione 3 dell'allegato "Soggetti coinvolti", affinché lo sportello unico acquisisca la comunicazione antimafia;
 - m.2.1.1.1 e si impegna a trasmettere allo sportello unico l'autocertificazione** redatta dall'impresa esecutrice, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs n. 159/2011, nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico;
 - m.2.1.2. si riserva di comunicare prima dell'inizio dei lavori i dati dell'impresa esecutrice e**
 - m.2.1.2.1. dichiara altresì di essere a conoscenza che i lavori non potranno iniziare** prima del rilascio della comunicazione antimafia oppure prima della trasmissione allo sportello unico dell'autocertificazione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs. n. 159/2011 (nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico).
 - m.2.2. trattandosi di intervento soggetto a SCIA,**
 - m.2.2.1. allega l'autocertificazione**, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs n. 159/2011, redatta dall'impresa esecutrice;
 - m.2.2.2. si impegna a trasmettere prima dell'inizio dei lavori l'autocertificazione**, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs n. 159/2011, redatta dall'impresa esecutrice;

Si osserva:

1. Viene acclarato, nella nota in rosso, che le disposizioni in tema di antimafia non riguardano la CILA;
2. Per la prima volta la modulistica edilizia unificata, tratta il tema delle disposizioni antimafia anche per la SCIA, in adeguamento a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 32, della L.R. n. 18/2016;
3. Per la SCIA vengono riportati i riferimenti al comma 1, dell'art. 89, del D.Lgs. n. 159/2011, in luogo, come richiesto dal comma 4, dell'art. 32, L.R. n. 18/2016, del comma 2, lettera a);
4. La dichiarazione sostitutiva di notorietà, di cui all'Allegato 1 alla precedente DTO n. 24/2016, non è più necessaria;
5. Rimane valido l'Allegato 2 alla DTO n. 24/2016, che si ripropone in allegato alla presente (Allegato 1); tale Allegato 1 deve essere presentato in riferimento a tutte le imprese esecutrici/installatrici di lavori sul cantiere, ovvero tutte quelle che sono state indicate alla sezione 3 "Soggetti coinvolti – Impresa esecutrice/Installatrice" del Modulo unico (Modulo 1).

Castel San Giovanni, martedì 11 luglio 2017

Il Responsabile dei Procedimenti Amministrativi
(p.az.co. Simona Sacconi)
CON FIRMA DIGITALE

Il Responsabile del Settore
ing. Silvano Gallerati
CON FIRMA DIGITALE

Modello 2 – comunicazione antimafia
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89, c. 1, del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, artt. 38 - 47, c. 2)

__I__ sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei confronti della seguente impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, di cui:
 alla richiesta di Permesso di Costruire (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 159/2011);
 alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 89, c. 2, D.Lgs. n. 159/2011);
per _____
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

LAVORI DI																														
RAGIONE SOCIALE																														
C.F.																P.IVA														

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La presente dichiarazione viene allegata alla richiesta/presentazione del titolo edilizio.

Luogo e data

firma leggibile del dichiarante(*) (**)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all’autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

(**) Alla presente si allega la fotocopia semplice di un documento di identificazione, valido. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.